

Revisione del linguaggio in ambito giuridico e amministrativo e dei titoli funzionali al fine di renderli rispettosi dell'identità di genere e non discriminatori

Il presente disegno di legge, recependo i contenuti dell'ampio dibattito da tempo in corso sul tema della violenza sulle donne anche con il perpetuarsi di un uso del linguaggio comune e tecnico che continua ad ignorare le donne impedendo quell'uguaglianza uomo-donna voluta dalla Costituzione, si propone di modificare provvedimenti giuridici e amministrativi e titoli funzionali per assicurare alle donne la piena cittadinanza ed eliminare dannosi stereotipi che ancora rendono le donne invisibili.

Si parla di "cambiamento culturale" e dunque è necessario rimodellare concetti, rifondare il pensiero, ristabilire posizioni egualitarie sulla linea di partenza del nostro vivere civile che al momento sono fortemente discriminatorie per le donne.

Il cambiamento culturale non può non partire dalla lingua. Dalle parole con le quali le donne non sono rappresentate, cominciando dalla carta d'identità, sulla quale devono assoggettarsi a scrivere la propria data di nascita alla voce 'nato il', e devono firmare come 'il titolare'. Come se in Italia il genere femminile non esistesse.

Significa partire dai codici, nei quali noi donne siamo dette 'uomini' proprio -ma non solo - nel più efferato reato, l'assassinio, che soltanto nel codice penale italiano viene definito 'omicidio', ossia 'uccisione di un uomo': 'chiunque uccide un uomo è punito con...' (art.575 cp). Quei codici nei quali la donna non è mai citata come soggetto autonomo di diritti ma come o derivazione dell'uomo (maritata - art.299 cc, che non può contrarre matrimonio - artt. 89, 140 cc) o come contenitore di prole (146, 147, 583 cp, 269 cc) o come infanticida (578 cp). E nel 2013 le è stata tolta anche la prerogativa della gravidanza (art. 61 c. 11 quinquies cp).

«Mentre dire 'donna' rimanda sempre a una connotazione sessuale, uomo vuol dire 'persona, essere umano'. Dunque nella misura in cui le donne sono persone ed esseri umani, esse sono 'uomini'» (Patrizia Violi, 1985).

C'è da domandarsi perché il legislatore abbia così poco in considerazione le donne, declinandole al maschile anche quando la norma le riguarda specificamente. È il caso dell'art. 583bis cp (mutilazione dei genitali femminili), nel quale la donna viene chiamata "cittadino italiano o straniero".

Tutto questo va cambiato, riequilibrato, corretto. Se le donne vengono definite al maschile anche sul principale documento di identità; se sono chiamate uomini; se tutte le leggi, i provvedimenti, i titoli, persino i prestampati sono declinati al maschile, quale peso, quale pari dignità e opportunità possono avere rispetto agli uomini?

Questo processo di cancellazione ha evidentemente contribuito, ma è anche il risultato, alla costruzione e al consolidamento degli stereotipi di cui usualmente ci si serve per definire le donne nella nostra società: o fattrici e meretrici.

In altre parole, il linguaggio che adoperiamo influenza anche i nostri livelli di coscienza e di consapevolezza critica rispetto al contesto sociale di cui facciamo parte, legato a stereotipi che imprigionano la realtà in una visione statica.

Ma quello che non può essere sottovalutato o dimenticato è che questa stereotipizzazione, questi processi di marginalizzazione e scomparsa sono sempre operati ai danni delle donne. Persino, se serve, nell'ottica capovolta di una scomparsa del maschile, come nel caso in cui è stata introdotta l'espressione 'violenza di genere'. Questa "genericità" della violenza è servita paradossalmente a nascondere il ruolo di vittime elettive delle donne, in quanto mogli, compagne, fidanzate, amanti, in quanto donne considerate proprietà di un uomo. Occorre in questo caso chiaramente parlare di violenza maschile contro le donne e non violenza di genere.

Le parole formano identità individuali e collettive; affermano o, per converso, negano diritti: «ciò che non è rappresentato *verbis* non esiste». La discriminazione, nelle sue diverse forme, è presente non solo in angoli reclusi e occultati, ma anche nelle procedure amministrative, nelle leggi.

In questa proposta abbiamo individuato gli articoli dei codici di legge più eclatanti, perché discriminatori, che necessitano di correzione. Considerando i codici come le regole di base del nostro vivere civile e come espressione della Nazione.

L'articolo 1 del presente disegno di legge intende contribuire ad attuare – nel quadro più generale del sistema della parità e delle pari opportunità tra uomini e donne, così come delineato dalla normativa di riferimento – il pari trattamento nell'uso del linguaggio nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi, nonché nell'attribuzione dei titoli funzionali, siano essi accademici, professionali, istituzionali od onorifici, concorrendo a tale fine alla rimozione dei pregiudizi e degli stereotipi di genere. Con l'obbligo della concordanza di genere quando un titolo funzionale è assegnato a una donna s'intende, anche attraverso l'uso appropriato della lingua, favorire in maniera decisiva il pari trattamento e la valorizzazione di genere, nonché una cultura che prenda atto e valorizzi il nuovo ruolo sociale delle donne, dando loro pari dignità e visibilità degli uomini in ogni ambito della vita pubblica e privata. È prevista l'adozione di uno o più atti d'indirizzo alla cui predisposizione ci si dovrà avvalere di una apposita Commissione. È inoltre prevista l'adozione dell'espressione 'violenza maschile sulle donne' invece di 'violenza di genere', in tutte le disposizioni di legge ove ricorra quando ci si riferisce a atti compiuti a danno di una donna.

L'articolo 2 puntualmente elenca gli articoli del codice penale, civile, di procedura civile, del Dlg 30 aprile 1992 n. 285, alla legge 4 agosto 1955, n. 848 e del Dlg del 27 ottobre 2009 n.150 che dovranno essere modificati.

L'articolo 3 precisa che il provvedimento non grava sulle casse dello Stato e l'articolo 4 ne fissa l'entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.

TITOLO

Revisione del linguaggio in ambito giuridico e amministrativo e dei titoli funzionali al fine di renderli rispettosi dell'identità di genere e non discriminatori

Articolo 1

(Usò del linguaggio non discriminatorio e rispettoso dell'identità di genere)

1. La Repubblica riconosce, promuove e adotta l'uso di un linguaggio rispettoso dell'identità di genere e non discriminatorio
2. In conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali, le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, negli atti amministrativi, nella corrispondenza e nella denominazione di incarichi, di funzioni politiche e amministrative, sono tenute a identificare sia il soggetto femminile che quello maschile e a concordare il titolo funzionale, accademico, professionale, istituzionale ed onorifico con il genere della persona alla quale è attribuito. In particolare, per riferirsi a gruppi che comprendono persone dei due sessi sono tenute a utilizzare i termini 'genere umano' o 'uomini e donne' in alternativa a 'uomini' e il termine 'persona' o 'individuo' quando non è rilevante il sesso di appartenenza.
3. L'espressione "violenza di genere" in tutte le disposizioni di legge ove ricorra, è sostituita con "violenza maschile contro le donne", quando ci si riferisce a atti compiuti a danno di una donna.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta uno o più atti di indirizzo riguardanti: a) l'istituzione dei criteri di modificazioni linguistiche della doppia declinazione nel rispetto delle regole lessicali e grammaticali negli atti di cui al comma 2; b) le linee guida per un uso non discriminatorio e rispettoso dell'identità di genere nei percorsi formativi presso le scuole di ogni ordine e grado e presso le università.
5. Nella predisposizione degli atti di indirizzo di cui al comma 4, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di una Commissione consultiva composta da una/un rappresentante del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, del Ministero per i rapporti con il Parlamento, del Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica, del Ministero della Cultura, del Dipartimento Pari Opportunità nonché del CNEL o da sua persona delegata.
6. La Commissione di cui al comma 5 è nominata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e monitorerà con cadenza annuale l'applicazione degli atti di indirizzo.

Art.2

(Modifiche ai codici penale, civile, procedura penale, procedura civile, al Dlg 30 aprile 1992 n. 285, alla legge 4 agosto 1955, n. 848 e al Dlg del 27 ottobre 2009 n.150)

In attuazione del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 1985 n.1092, artt.10 c.2 e seguenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al codice penale:

1. all'art: 53 c.1 la parola "omicidio" è sostituita da "assassinio"
2. all'art. 61 c.6, le parole "il colpevole" sono cancellate; al c.11 quinquies le parole "in danno di un minore" sono sostituite da "in danno di una persona minore", le parole "persona in stato di gravidanza" sono sostituite da "donna in stato di gravidanza";
3. all'art. 575 nel titolo la parola 'omicidio' è sostituita da 'assassinio'; al comma 1 le parole " chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione" sono sostituite da "la pena per chi cagiona la morte di una persona è la reclusione.....".
4. all'art. 579 nel titolo e al comma 3 la parola 'omicidio' è sostituita da "assassinio"; al c. 1 le parole "un uomo" sono sostituite da "una persona"; le parole "con il consenso di lui" sono sostituite da "col suo consenso"; al c.3 le parole "dal colpevole" sono sostituite con "da chi è colpevole"
5. all'art. 580 c.2 alla parola 'omicidio' è sostituita da "assassinio"
6. all'art. 583-bis, c. 5, secondo capoverso, le parole "cittadino italiano o di straniero" sono sostituite da "cittadina italiana o di straniera"; le parole "In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia" sono sostituite da "In tal caso, il Ministro della giustizia ne richiede la punibilità".
7. all'art. 584 nel titolo la parola 'omicidio' è sostituita da "assassinio"; al c.1 le parole "un uomo" sono sostituite da "una persona"
8. agli artt. 589, 589bis, 589ter, nel titolo la parola 'omicidio' è sostituita da "assassinio"
 - l'art. 589 bis il c.1 è sostituito con "La pena per chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della disciplina stradale è la reclusione da due a sette anni";
 - il c.2 è sostituito con "La pena è la reclusione da otto a dieci anni per chiunque cagioni per colpa la morte di una persona ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"
 - al c.3 le parole "al conducente di" sono sostituite da "a chi conduce"; le parole "il quale" sono sostituite da "che";
 - il c. 4 è sostituito con "Salvo quanto previsto dal terzo comma, la pena è la reclusione da cinque a dieci anni per chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona"
 - al c.5 1), 2), 3), le parole "al conducente" sono sostituite da "a chi conduce;
 - al c.6 le parole "del colpevole" sono sostituite da "di chi è colpevole;
 - al c.7 le parole "il conducente" sono sostituite da "la/il conducente"

b) al codice di procedura penale:

1. all'art. 5 c.1 la parola "omicidio" è sostituita da "assassinio"
2. all'art. 380 m-quater la parola "omicidio" è sostituita da "assassinio"

c) al codice civile:

1. agli artt. 820 c. 1, 913 c.1, 978 c.1, 1073 c. 2 le parole 'dell'uomo' sono sostituite da 'della persona';

d) al codice di procedura civile:

1. all'art. 51, nel titolo, le parole "Del giudice" sono sostituite da "Della/del giudice"; nella premessa le parole "Il giudice" sono sostituite da "La/il giudice";
 - al c. 2 le parole "se egli stesso o la moglie" sono sostituite da "se ella/egli stessa o il marito/moglie", le parole "alcuno dei difensori" sono sostituite da "o di alcuna/o delle difenditrici/difensori";
 - al c. 3 le parole "se egli stesso o la moglie" sono sostituite da "se ella/egli stessa o il marito/moglie", le parole "alcuno dei difensori" sono sostituite da "o di alcuna/o delle difenditrici/difensori";
 - al c. 4 la parola "magistrato" è sostituita da "magistrata/o", la parola "arbitro" è sostituita da "arbitra/o", la parola "tecnico" è sostituita da "tecnica/o";
 - al c. 5 la parola "tutore" è sostituita da "tutrice/tutore", la parola "curatore" è sostituita da "curatrice/curatore", la parola "procuratore" è sostituita da "procuratrice/procuratore", la parola "datore" è sostituita da "datrice/datore", la parola "amministratore" è sostituita da "amministratrice/amministratore", le parole "il giudice" sono sostituite da "la/il giudice", le parole "il capo dell'ufficio" sono sostituite da "la dirigente o il dirigente dell'ufficio"

e) al Dlg 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all'articolo 46, c. 1, e all'articolo 48 c. 1, lettera a) le parole "dall'uomo" sono sostituite da "dalle persone"

f) alla legge 4 agosto 1955, n. 848:

1. al titolo e all'art.1 c.1, le parole 'diritti dell'uomo' sono sostituite da 'diritti umani'

g) al Dlg 27 ottobre 2009 n.150:

1. l'art.14, c.4h è così modificato: "L'organismo verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità, inclusa la revisione del linguaggio al fine di renderlo rispettoso dell'identità di genere e non discriminatorio".

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

Le disposizioni della presente legge non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

La legge 10 aprile 1991, n. 125, recante «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro», all'articolo 4, comma 3, prevede che nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate da datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta dev'essere accompagnata dalle parole «dell'uno o dell'altro sesso», fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione. Il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, prevede, all'articolo 1, che «1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo. 2. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione. 3. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. 4. L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività».

Nel 2007, anno europeo delle pari opportunità, grazie alle sollecitazioni dell'Unione europea, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e Dipartimento per le pari opportunità, con la direttiva «Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche» ha richiamato le pubbliche amministrazioni ad utilizzare in tutti i documenti di lavoro (relazioni, circolari, decreti, regolamenti eccetera) un linguaggio non discriminatorio e a curare, in tal senso, la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale.

I Dipartimenti della funzione pubblica e per le pari opportunità, congiuntamente, ne hanno monitorato l'applicazione fino al 2012. Attualmente, il *format* a cui devono rispondere le amministrazioni è in attesa di revisione.

Nel contesto della normativa di parità e di pari opportunità nel lavoro pubblico si inserisce, con il decreto legislativo n. 165 del 2001, l'accento sulla divulgazione della cultura di genere.

La mozione n. 1-00107 del 31 maggio 2007, presentata nella XV legislatura dal senatore Alfonsi e altri, impegnava il Governo: «(...) a introdurre negli atti e nei protocolli adottati dalle pubbliche amministrazioni una modificazione degli usi linguistici tale da rendere visibile la presenza di donne nelle istituzioni, riconoscendone la piena dignità di *status* ed evitando che il loro ruolo venga oscurato da un uso non consapevole della lingua».

Per quanto riguarda gli esempi negli altri Paesi europei si ricordano i seguenti: in Francia la circolare del Primo ministro dell'8 marzo 1998 ha richiamato i Ministri a «ricorrere ad appellativi femminili per i nomi di mestiere, di funzione, di grado e di titolo»; nel 1993 il Governo svizzero ha deciso che l'amministrazione deve utilizzare una lingua «non sessista»; in Austria un accordo del 2001 ha impegnato i Ministri a un impiego della lingua sensibile ai generi; in Germania, conformemente alla legge federale sull'uguaglianza fra le donne e gli uomini (5 dicembre 2001), esiste l'obbligo di attenzione a un linguaggio sensibile ai generi

nella legislazione e nella corrispondenza ufficiale; in Spagna la legge costituzionale 3/2007 per la parità effettiva tra gli uomini e le donne prevede, al titolo II sulle politiche pubbliche per la parità, tra i criteri generali di attuazione dei poteri pubblici, «l'adozione di un linguaggio non sessista nell'ambito amministrativo e la promozione dello stesso nella totalità dei rapporti sociali, culturali ed artistici»; relativamente alla società dell'informazione «nei progetti riguardanti la tecnologia dell'informazione e la comunicazione finanziati (...) con denaro pubblico verrà garantito l'uso di un linguaggio e di contenuti non sessisti; e poi per parità e mezzi di comunicazione, gli articoli 37 sul sistema radiotelevisivo pubblico, e 38, relativo all'agenzia giornalistica pubblica, si dice per entrambi che perseguiranno tra gli obiettivi anche quello di fare un uso non sessista del linguaggio». Sul piano internazionale, a livello istituzionale si segnalano alcuni interventi. In primo luogo, quello del Consiglio d'Europa, il cui Comitato dei Ministri ha adottato, il 21 febbraio 1990, la raccomandazione R(90)4 sull'eliminazione del sessismo nel linguaggio, con cui raccomanda agli Stati membri, tra l'altro, di «promuovere l'uso di un linguaggio che rispecchi il principio della parità tra l'uomo e la donna e di prendere tutte le misure che ritengano opportune al fine di (...) far sì che la terminologia usata nei testi giuridici, nella pubblica amministrazione e nell'istruzione sia in armonia con il principio della parità tra i sessi». In secondo luogo, quello dell'UNESCO, che nel 1999 ha emanato le proprie Linee guida per un linguaggio neutro dal punto di vista del genere, nelle quali si invita a evitare l'utilizzo di termini «che possono dare l'impressione che le donne non siano prese (sufficientemente) in considerazione (ad esempio "il candidato"), le parole che escludono le donne (ad esempio "i politici"), i termini che escludono gli uomini (ad esempio "le infermiere"), le formule che riflettono una visione stereotipata dei ruoli di genere (ad esempio "i delegati e le loro mogli")». La raccomandazione Rec(2003)3 sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali politici e pubblici invita gli Stati membri a «adottare misure amministrative affinché il linguaggio ufficiale sia il riflesso d'una ripartizione equilibrata del potere tra le donne e gli uomini»; in essa si legge: «Il linguaggio, i cui simboli sono importanti, non deve sancire l'egemonia del modello maschile. La lingua deve essere neutra dal punto di vista dei generi (ad esempio "persona") oppure riferirsi ai due generi ("cittadini" e "cittadine")».

VADEMECUM, LINEE GUIDA, RACCOMANDAZIONI

In Italia il primo studio organico sul sessismo linguistico si deve a Patrizia Violi, che nel 1985 pubblica "L'universo singolare. Considerazioni sulla differenza sessuale nel linguaggio". Nel 1987 Alma Sabatini pubblicò a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna «*Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*» seguito da «*Il sessismo nella lingua italiana*». Nelle Raccomandazioni si evidenzia, in particolare, la prevalenza del genere maschile usato in italiano anche con doppia valenza per indicare il femminile (il cosiddetto maschile neutro) e si sottolinea il mancato uso di termini istituzionali declinati al femminile.

Delle molteplici linee guida, codici, studi, ulteriori raccomandazioni prodotte da istituzioni universitarie o pubbliche, compreso il decreto legislativo n. 165 del 2001, che pone l'accento

sulla opportunità della divulgazione della cultura di genere, e le Linee Guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo del Miur del 2018, possiamo affermare senza timore di smentita che esse sono state ignorate quando addirittura dileggiate.

Nella prefazione alle Linee guida del Parlamento Europeo per un linguaggio neutro dal punto di vista del genere, accolte dall'Ufficio di presidenza del 19 maggio 2008 e specifiche per ogni lingua, il Segretario generale Harald Romer scriveva che: «Il Parlamento europeo si impegna a utilizzare un linguaggio neutro dal punto di vista del genere nelle sue pubblicazioni e comunicazioni, ed è la prima istituzione a fornire linee guida specifiche sul linguaggio neutro dal punto di vista del genere in tutte le lingue di lavoro comunitarie».

Ricordiamo infine la sentenza della CEDH 169 (2021) 27.05.2021, che ha condannato l'Italia per linguaggio sessista, nella parte in cui afferma: "*La Cour considère que le langage et les arguments utilisés par la cour d'appel véhiculent les préjugés sur le rôle de la femme qui existent dans la société italienne et qui sont susceptibles de faire obstacle à une protection effective des droits des victimes de violences de genre en dépit d'un cadre législatif satisfaisant*".